

diritti fondamentali», la cui interpretazione in senso uniforme è garantita « dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo ». In questo senso, la rilevanza della Convenzione europea rispetto al diritto interno « è certamente diversa rispetto a quella della generalità degli accordi internazionali la cui interpretazione rimane in capo alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del contrasto mediante negoziato o arbitrato o... un meccanismo di conciliazione negoziale » (§ 6.2).

Sulla base di tali premesse la Corte ha così compiuto una « ricognizione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva » sia da parte delle corti interne che da parte della Corte europea. La Corte ha peraltro sottolineato, in relazione all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale, che è ormai costante l'affermazione da parte della Corte europea secondo cui « una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo ». In definitiva, la Corte ha rilevato che la disciplina della liquidazione del danno « stabilita dalla norma nazionale censurata si pone in contrasto, insanabile in via interpretativa, con l'art. 1 del Protocollo addizionale, nell'interpretazione data dalla Corte europea » e pertanto « essa viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione ». D'altra parte, « la norma convenzionale così come interpretata dalla Corte europea, non è in contrasto con le conferenti norme della Costituzione ». La Corte ha così concluso dichiarando l'art. 5-bis, nella parte oggetto di denuncia, « in contrasto con gli obblighi sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU » e pertanto in violazione dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione (§ 8).

3. Adattamento dell'ordinamento interno agli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali

155. Sentenze del Tribunale di Trieste del 24 dicembre 1993 nel caso *Barcot e Trojic* e della Corte di cassazione italiana dell'8 luglio 1994 nel caso *Barcot*.

Il 5 febbraio 1993 una nave militare belga, in forza alla squadra navale multinazionale in servizio di pattugliamento nel mare Adriatico al fine di garantire il rispetto dell'*embargo* sull'invio delle armi alla Jugoslavia deciso dalle Nazioni Unite con la risoluzione 713 (1991), aveva fermato la motonave croata *Vela Luka* nelle acque internazionali e in uscita dal porto di Durazzo. Essendo stato verificato che la nave trasportava un carico di tritolo (175 tonnellate) e che era diretta in Croazia, anziché a Trieste come dichiarato, la *Vela Luka* fu condotta dapprima nel porto di Bari e poi in quello di Trieste, unico porto nazionale del bacino adriatico attrezzato per la ricezione e la movimentazione di carichi esplosivi. A Trieste vennero arrestati e sottoposti a giudizio il comandante, Barcot Frano, e il 1° ufficiale, Trojic Zdravko, della *Vela Luka*. Entrambi eccepirono l'insussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine ai reati ad essi ascritti⁴⁶.

Nella sua sentenza del 24 dicembre 1993, il Tribunale di Trieste, dopo aver osservato

che « la vicenda è sorta, si è sviluppata e si è esaurita nel contesto operativo di un *embargo* deciso dall'ONU », ha affermato che « occorre esaminare le conseguenze e gli effetti che dalle violazioni di esso possono scaturire per l'ordinamento interno dello Stato italiano ». Il Tribunale, dopo aver osservato che « l'ONU è una unione internazionale di Stati dotata di un proprio ordinamento e di propri organi » ha affermato altresì che le decisioni da essa adottate « volte al raggiungimento dei fini fissati dalla Carta costituzionale » quali, tra l'altro, il « mantenimento della pace con la prevenzione dei conflitti », la « pacifica soluzione delle controversie », la « tutela degli Stati membri contro le aggressioni » « sono rivolte ed hanno efficacia solo ed esclusivamente per gli Stati (che possono anche non far parte dell'Organizzazione) in quanto tali, ossia come soggetti di diritto internazionale ». Ad esse, ad avviso del Tribunale, « non può essere riconosciuto la capacità di incidere direttamente sull'ordinamento interno dei singoli Stati membri, né di alterare o violare i principi e le regole d'ordine generale che ne disciplinano i rapporti e le relazioni ». Ciò, ha proseguito il Tribunale, « diversamente da quanto avviene per le vere e proprie convenzioni internazionali (bilaterali o plurilaterali che siano), le quali, a differenza degli atti propri degli organi rappresentativi dell'ONU, hanno carattere pattizio », con la conseguenza che « gli Stati contraenti sulla base di reciproche concessioni possono modificare i rispettivi ordinamenti interni dai quali, per effetto della ratifica, le norme della convenzione vengono recepite ». In altri termini, « le cosiddette risoluzioni ONU, oltre a stabilire determinate condotte o comportamenti per gli Stati, non hanno alcuna efficacia normativa estensibile all'ambito degli ordinamenti interni di tali Stati » cosicché « per le violazioni delle prescrizioni connesse con il contenuto o l'oggetto di tali risoluzioni non possono essere applicate sanzioni di carattere penale già esistenti nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro e valevoli per fatti commessi nell'ambito territoriale di esso, senza strumenti legislativi di adeguamento della legislazione interna alle direttive dell'organizzazione internazionale » (pp. 209-210).

Pertanto, secondo il Tribunale, « non può essere assolutamente accolta la tesi sostenuta dal p.m. in udienza... secondo la quale le violazioni dei precetti in tali risoluzioni contenuti determinerebbero automaticamente l'applicazione della legge penale di un Paese aderente all'ONU » che peraltro, ha osservato il Tribunale, « dovrebbe essere identificato con criteri non prefissati, nel caso di specie ravvisabile nel luogo ove la imbarcazione fatta oggetto delle misure dell'*embargo* è stata trasferita *manu militari* ». D'altronde, ha affermato il Tribunale, « a conclusione diversa non si potrebbe pervenire nemmeno ove si volesse qualificare le risoluzioni ONU, nella specie quella numero 713 del 1991, non come atto autoritativo dell'organizzazione nei confronti degli Stati membri, bensì come convenzione valevole per gli Stati che vi hanno aderito ». Infatti, « per il disposto dell'art. 7 n. 5 cod. pen., l'applicabilità della legge penale italiana per la specie dei reati contestati sarebbe possibile solo se le convenzioni internazionali la prevedessero espressamente ». Il Tribunale ha concluso perciò che « laddove nulla in merito viene menzionato nella risoluzione 713 del 1991... questa può impegnare gli Stati che l'hanno sottoscritta o per i quali a qualsiasi titolo è efficace soltanto sul piano politico, militare, operativo, ecc., ma non su quello giurisdizionale » (pp. 209-210).

Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Trieste innanzi alla Corte di cassazione ritenendo che il Tribunale avesse equivocato tra la sussistenza della giurisdizione e il giudizio di responsabilità degli imputati e che in particolare la giurisdizione nazionale dovesse essere affermata dal

⁴⁶ In *RDI*, 1994, pp. 206-212.

momento che la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite era da ritenersi immediatamente operante anche nell'ordinamento interno dei singoli Stati in base ad un orientamento generale di diritto internazionale «favorevole alla più ampia solidarietà degli Stati nella persecuzione dei reati»⁴⁷.

Nella sentenza dell'8 luglio 1994, la Corte di cassazione ha dichiarato che «il ricorso è fondato quanto alla denegata esistenza della giurisdizione penale italiana, pur dovendosi, ex art. 129, primo comma cod. proc. pen., già in questa sede pervenire al proscioglimento degli imputati perché i fatti loro contestati non costituiscono reato, in ciò condividendosi le considerazioni di merito già svolte dal G.I.P. del Tribunale di Trieste» (p. 762). La Corte di cassazione ha dichiarato che «va, per precisione e completezza, conclusivamente osservato che i reati contestati riguardano fattispecie, contemplate dalla normativa speciale in materia di armi e dal testo unico delle disposizioni in materia doganale, cui è del tutto estranea la previsione di condotte commesse in violazione delle risoluzioni ONU e che, pertanto, il riferimento contenuto nei capi d'imputazione alla violazione della risoluzione sull'*embargo* di armi nei confronti della ex-Iugoslavia deve ritenersi indebito o, comunque, irrilevante in quanto assolutamente estraneo al tenore delle norme incriminatrici invocate, mentre non consta dell'esistenza, nel nostro sistema penale, di una fattispecie incriminatrice che contempli e sanzioni le condotte attuate in violazione delle risoluzioni dell'ONU in sé considerate, preesistente od introdotta nell'ordinamento interno in attuazione od a sostegno della risoluzione medesima o di altre successivamente emanate dalla citata organizzazione internazionale, né, a maggior ragione, un tale precetto penale può essere direttamente ravvisato nella stessa risoluzione ONU in quanto immediatamente vincolante per il nostro Stato, anche senza bisogno di norme interne di adattamento, come sembrerebbe trarsi da talune considerazioni del P.G. ricorrente e dalle conclusioni orali del P.G. presso questa Corte, stante la riserva di legge statale in materia penale di cui all'art. 25, secondo comma Cost.» (p. 762).

156. Sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti per il distretto del circuito della Colombia del 17 dicembre 1976 nel caso *Diggs c. Richardson*.

Il 20 ottobre 1971 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva adottato la risoluzione 301 (1971) nella quale, dopo aver dichiarato l'illegittimità, dal punto di vista del diritto internazionale, della presenza del Sud Africa in Namibia, aveva chiesto agli Stati membri di non intrattenere relazioni economiche o di altro tipo con il Sud Africa su questioni riguardanti la Namibia, relazioni che avrebbero potuto consolidare in qualche modo l'autorità sudafricana su tale territorio. Il ricorrente, al quale — insieme ad altri cittadini americani — era stato negato l'ingresso in Namibia, aveva chiesto ai giudici statunitensi di vietare anche al governo statunitense di continuare ad intrattenere rapporti economici con il Sud Africa, in particolare riguardo all'importazione di pellami di oca dalla Namibia dovendosi ritenere tali attività incompatibili con la risoluzione del Consiglio di sicurezza⁴⁸.

Nella sua sentenza del 17 dicembre 1976, confermando la sentenza della Corte di

strettuale, la Corte d'appello ha dichiarato il caso ingiustificabile e ha affermato che «anche assumendo che vi sia un obbligo internazionale vincolante per gli Stati Uniti... le risoluzioni delle Nazioni Unite che pongano questo obbligo non conferiscono ai cittadini degli Stati Uniti diritti azionabili nelle corti in assenza di una legislazione di attuazione» (p. 50). La Corte d'appello ha poi osservato che «le disposizioni oggetto del caso di specie non erano rivolte all'Esecutivo del nostro governo» ma piuttosto «invitavano i governi ad adottare certe azioni». In questo senso la risoluzione del Consiglio di sicurezza, ad avviso della Corte, «si riferiva alla condotta delle... relazioni estere, un'area tradizionalmente lasciata alla discrezione dell'Esecutivo», né peraltro «la risoluzione prevedeva uno standard specifico», nel senso che «lo standard di "trinceramento" della risoluzione, mentre era di natura tale da poter essere elaborata da un tribunale internazionale, è essenzialmente il tipo di standard radicato nella diplomazia e nei suoi affari, piuttosto che nella giustizia convenzionale, ed è estraneo all'esperienza generale e alla funzione delle corti americane». La Corte ha quindi concluso che «in assenza di una legislazione interna traria nella storia legislativa internazionale, e in assenza di una legislazione interna che manifesti l'intenzione per l'attuazione giudiziaria... le disposizioni della risoluzione 301 qui rilevanti non conferiscono agli individui diritti che siano applicabili giuridicamente nelle corti nazionali americane» (p. 51).

157. Sentenza della Corte di cassazione francese del 25 aprile 2006 n. 679 nel caso *Stato iracheno c. Société Dumez GTM (SA)*.

La società francese *Dumez* aveva vinto alcuni appalti nel quadro di una serie di contratti che una società di diritto kuwaitiano aveva concluso con la *Commission of Military Works* (CMW) dello Stato iracheno. Al termine di una transazione con la società kuwaitiana, la società *Dumez* aveva ottenuto peraltro di essere pagata direttamente dalla CMW. Tale titolo di credito era stato definitivamente riconosciuto da una decisione della Corte di cassazione irachena e il Tribunale di Baghdad, con ordinanza del 19 luglio 1990, aveva emanato un decreto ingiuntivo nei confronti della CMW. Tuttavia, il 16 settembre 1990, il governo iracheno aveva adottato una legge con cui interdiceva ai tribunali di conoscere dei ricorsi presentati contro il governo iracheno o contro i suoi enti. La *Dumez* aveva così adito i tribunali francesi i quali, dopo aver riconosciuto il suo titolo di credito, si erano apprestati ad emanare degli ordini di pignoramento nei confronti dei fondi posseduti dallo Stato iracheno in Francia. Tali ordini erano stati confermati prima con sentenza del 25 maggio 1994 e successivamente con sentenza del 20 febbraio 2002 dalla Corte d'appello di Parigi nella quale si sosteneva, tra l'altro, che la risoluzione 687 adottata il 3 aprile 1991 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta aveva «intaccato in modo sostanziale la sovranità» dello Stato iracheno privandolo pertanto «della possibilità di invocare il beneficio dell'immunità dall'esecuzione». Avverso tale sentenza, lo Stato iracheno ricorreva per cassazione sostenendo che la sentenza fosse in contrasto con la stessa risoluzione 687 del Consiglio di sicurezza e con la norma internazionale sull'immunità dall'esecuzione forzata su beni di uno Stato estero⁴⁹.

⁴⁷ In *RDIPP*, 1995, pp. 760-762.

⁴⁸ In *Digest of United States Practice in International Law*, Washington, D.C., 1976, pp. 50-51.

⁴⁹ In *RGDIP*, 2006, p. 950.